

Codice A1508A

D.D. 31 gennaio 2017, n. 70

**Fondazione "Asilo Infantile di Occhieppo Inferiore" con sede in Occhieppo Inferiore (BI).  
Estinzione.**

La Fondazione “Asilo Infantile di Occhieppo Inferiore” con sede in Occhieppo Inferiore, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, a norma delle LL.RR. nn. 10 e 11 del 19/03/1991 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e contestualmente l’approvazione dello statuto vigente con D.D. n. 146 adottata in data 11/07/2006.

La Fondazione, ai sensi dell’art. 3 dello statuto vigente, *ha lo scopo di “accogliere i bambini di ambo i sessi residenti in Occhieppo ed eventualmente in Comuni limitrofi, di età compresa tra i tre e sei anni e di provvedere all’educazione morale, intellettuale, religiosa e fisica degli stessi. La Fondazione potrà, qualora ne abbia le possibilità economiche, accogliere gratuitamente bambini di famiglie in disagiate condizioni. Sono accolti anche bambini portatori di handicap, a condizione che il Consiglio di Amministrazione rilevi l’esistenza delle condizioni necessarie ad un concreto inserimento. Deroghe per l’ammissione di bambini al di sotto dei tre anni possono essere fatte dal Consiglio di Amministrazione. L’ammissione dei bambini all’asilo infantile avviene nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria. Ai bambini è somministrata la refezione quotidiana consistente nel pranzo e nella merenda quotidiana.”.*

A seguito delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e della precaria situazione economica-finanziaria in cui la stessa versava, con Decreto del Presidente della Provincia n. 111 del 28/12/2015, veniva nominato, con decorrenza 30/12/2015, per la durata di un anno, quale Commissario della Fondazione stessa, la Dott.ssa Delia Frigatti con l’incarico, tra l’altro, *“di analizzare le prospettive e sviluppare ipotesi di una futura gestione dell’ente sotto il profilo economico-finanziario...”.*

Il Commissario della Fondazione, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, presentava istanza di estinzione dell’Ente medesimo per l’impossibilità di conseguire i propri scopi statutari ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile.

Infatti il Commissario, con verbale in data 21/12/2016, n. 150.238 di Repertorio e n. 29.181 di Raccolta, registrato in Biella il 22/12/2016 al n. 6805, serie 1 T, rogito Notaio Dr. Pierlevino Rajani iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, ha deliberato lo scioglimento anticipato della Fondazione “Asilo Infantile di Occhieppo Inferiore” con sede in Occhieppo Inferiore, a norma del precitato articolo del Codice Civile.

La richiesta di estinzione è motivata dal fatto che l’Ente non è più in grado di perseguire autonomamente la propria attività istituzionale, a seguito, soprattutto, della deficitaria situazione economica e finanziaria, dettagliatamente relazionata dal Commissario; da quest’ultima si evince, infatti, che sul bilancio della Fondazione grava un mutuo ipotecario contratto con un Istituto di Credito di rilevante valore e a causa, sia di una progressiva riduzione di contributi esterni che di una forte diminuzione del numero di iscritti, si è determinata una situazione che la Fondazione non è più in grado di fronteggiare.

Si fa presente che l’art. 19 del vigente statuto, prevede che, in caso di estinzione della Fondazione, *“a norma dell’art. 27 del Codice Civile, il patrimonio restante dopo esaurita la liquidazione sarà*

*devoluto ad Enti non aventi scopo di lucro ubicati nel comune di appartenenza dell'Ente e che abbiano fini analoghi o similari e che agiscano nel campo dei servizi sociali."*

Il patrimonio dell'estinguenda Fondazione, quale risulta dalla documentazione prodotta, è composto da un fabbricato sito in Occhieppo Inferiore, Piazza G. Scaglia, 2, catastalmente individuato al Catasto Fabbricati al Foglio 507, Mappale 96, graffato 97, 98, Categoria B/1, Classe 1, Consistenza 2950 mc., Superficie catastale 660 mq., Rendita €792,25.

Il fabbricato consiste in un edificio di antica costruzione, situato nel centro storico, a due piani fuori terra, più locale sottotetto; è annesso il terreno pertinenziale perimetrato da mura di cinta a delimitazione dell'area giardino.

Le porzioni di fabbricato sono in discreto stato di manutenzione mentre il tetto di copertura risulta in mediocri condizioni d'uso e di manutenzione. L'impianto elettrico come quello di riscaldamento andrebbe revisionato ed adeguato alle vigenti normative.

Il valore di stima del suddetto immobile, quale risulta dalla relazione estimativa redatta in data 19/12/2016 dal Geom. Lorenzo Barale, asseverata il 21/12/2016, ammonta a €100.000,00, ritenuto un valore congruo, equo ed in linea con i valori correnti del mercato.

Si ricorda che il Presidente del Tribunale competente, a norma dell'art. 11 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, è tenuto a nominare un commissario liquidatore, considerata la necessità di gestire l'amministrazione del patrimonio dell'Ente, nel periodo ricompreso tra l'inizio della liquidazione e l'attribuzione finale dei beni.

Per i motivi esposti, considerato che la Fondazione non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dagli artt. 27 e 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per la Fondazione l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante;

visti gli atti;

visti gli artt. 27 e 31 del Codice Civile;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

viste le Leggi regionali nn. 10 e 11 del 19/03/1991;

visto il D.P.R. n. 361 del 10/02/2000;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

vista la Legge regionale n. 1 in data 08/01/2004;

vista la D.D. n. 146 in data 11/07/2006 con cui l'Ente ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e l'approvazione dello statuto vigente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione;

## IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs.vo n. 165 del 30/03/2001;

visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente per oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

### *determina*

- di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile in quanto, come indicato in premessa, la Fondazione "Asilo Infantile di Occhieppo Inferiore", con sede in Occhieppo Inferiore, non è più in grado autonomamente di perseguire lo scopo prefissato nell'atto costitutivo.

- di autorizzare l'iscrizione dell'estinzione della suddetta Fondazione nel Registro centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 in data 02/04/2001, e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, ad avvenuta liquidazione, secondo le previsioni statutarie di cui all'art. 19, con il vincolo della destinazione del patrimonio stesso a servizi socio assistenziali.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

*IL DIRETTORE*

*Dott. Gianfranco BORDONE*